

## REGOLAMENTO (UE) N. 1416/2013 DEL CONSIGLIO

del 17 dicembre 2013

che adegua, con effetto dal 1° luglio 2013, i coefficienti correttivi applicati alle retribuzioni e pensioni dei funzionari e degli altri agenti dell'Unione europea

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto lo statuto dei funzionari dell'Unione europea e il regime applicabile agli altri agenti dell'Unione europea, definiti dal regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68<sup>(1)</sup>, in particolare gli articoli 63 e 64 e l'allegato XIII dello statuto, nonché l'articolo 20, paragrafo 1, e gli articoli 64, 92 e 132 del regime applicabile agli altri agenti,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Per garantire l'equivalenza del potere di acquisto dei funzionari e degli altri agenti dell'Unione a prescindere dalla sede di servizio, è opportuno procedere all'adeguamento delle retribuzioni e delle pensioni dei funzionari e degli altri agenti dell'Unione a titolo di riesame 2013.
- (2) Conformemente al regolamento (UE, Euratom) n. 1023/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>(2)</sup>, che modifica lo statuto dei funzionari, non è prevista l'attualizzazione delle retribuzioni e delle pensioni dei funzionari e degli altri agenti dell'Unione nel 2013 e 2014. L'adeguamento annuale sarà limitato al mantenimento dello stesso potere d'acquisto nelle varie sedi di servizio nel 2013.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Con effetto dal 1° luglio 2013, la data «1° luglio 2010» di cui all'articolo 63, secondo comma, dello statuto, è sostituita dalla data «1° luglio 2013».

*Articolo 2*

Con effetto dal 1° luglio 2013, i coefficienti correttivi da applicare alle retribuzioni dei funzionari e degli altri agenti ai sensi dell'articolo 64 dello statuto sono stabiliti come indicato nella seconda colonna della seguente tabella.

<sup>(1)</sup> GU L 56 del 4.3.1968, pag. 1.

<sup>(2)</sup> Regolamento (UE, Euratom) n. 1023/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2013, che modifica lo statuto dei funzionari dell'Unione europea e il regime applicabile agli altri agenti dell'Unione europea (GU L 287 del 29.10.2013, pag. 15).

Con effetto dal 1° gennaio 2014, i coefficienti correttivi da applicare ai trasferimenti effettuati dai funzionari e dagli altri agenti in virtù dell'articolo 17, paragrafo 3, dell'allegato VII dello statuto sono stabiliti come indicato nella terza colonna della seguente tabella.

Con effetto dal 1° luglio 2013, i coefficienti correttivi da applicare alle pensioni ai sensi dell'articolo 20, paragrafo 1, dell'allegato XIII dello statuto sono stabiliti come indicato nella quarta colonna della seguente tabella.

1	2	3	4
Stato/Sede	Remunerazione	Trasferimento	Pensione
	1.7.2013	1.1.2014	1.7.2013
Bulgaria	57,5	56,8	100,0
Repubblica ceca	80,0	74,8	100,0
Danimarca	134,8	132,2	132,2
Germania	96,8	96,5	100,0
Bonn	94,9		
Karlsruhe	92,8		
Monaco di Baviera	108,2		
Estonia	78,9	79,2	100,0
Irlanda	113,0	105,8	105,8
Grecia	91,2	91,7	100,0
Spagna	96,3	91,3	100,0
Francia	117,4	109,2	109,2
Croazia	80,0	75,0	100,0
Italia	104,4	97,9	100,0
Varese	92,8		
Cipro	83,7	86,9	100,0
Lettonia	76,1	73,7	100,0

